



REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI STATO



REGNO DEL MAROCCO
CORTE DI CASSAZIONE

MEMORANDUM D'INTESA
SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

TRA

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO DEL MAROCCO

ROMA 27 GIUGNO 2022

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Rappresentato da: Il Presidente

FRANCO FRATTINI

da una parte;

E

LA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO DEL MAROCCO

Rappresentata da: Il Primo Presidente della Corte di Cassazione;

Presidente delegato del Consiglio Superiore della
Magistratura;

M HAMMED ABDENABAOU

dall'altra parte;

qui di seguito denominate "le Parti"

Preambolo

Considerando i secolari legami culturali, di amicizia e di fratellanza tra i popoli italiano e marocchino;

Considerando la comune volontà di rafforzare le relazioni storiche tra i due Paesi e di lavorare per il consolidamento dello Stato di diritto;

Considerata la similitudine dei principi generali su cui si basa l'organizzazione giudiziaria della Repubblica italiana e del Regno del Marocco;

Considerando la responsabilità del giudice amministrativo nel rafforzamento dello Stato di diritto e nella protezione delle libertà pubbliche e dei diritti fondamentali;

Guidati dalla comune volontà di sviluppare e rafforzare la cooperazione giuridica e giudiziaria tra il Consiglio di Stato italiano e la Corte di Cassazione del Regno del Marocco, similmente a quanto accade in tutti gli ambiti delle relazioni bilaterali;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1: Il Consiglio di Stato della Repubblica italiana e la Corte di Cassazione del Regno del Marocco convengono sulla necessità di creare un quadro appropriato per disciplinare le modalità della loro cooperazione giuridica e giudiziaria e per meglio garantire lo svolgimento delle rispettive missioni.

Articolo 2: Le due parti decidono di collaborare nei settori di loro competenza, in particolare per quanto riguarda le questioni organizzative e procedurali adottate dalle due istituzioni, nonché nell'organizzazione di scambi regolari di magistrati e di personale di queste ultime, e nell'organizzazione di colloqui e sessioni di formazione.

Articolo 3: Le parti si impegnano a collaborare direttamente, attraverso visite protocollari, scambi di giudici e funzionari, missioni di esperti, visite di studio, condivisione di documentazione e realizzazione di altre azioni congiunte di interesse comune.

Articolo 4: Di comune accordo, le parti possono estendere e approfondire il quadro della loro cooperazione ad altre giurisdizioni amministrative del bacino del Mediterraneo e valuteranno la possibilità di istituire una rete euro mediterranea di giurisdizioni amministrative.

Articolo 5: Le Parti possono, di comune accordo, estendere e approfondire la cooperazione ad altri settori non definiti che rientrano nelle rispettive competenze.

Articolo 6: Durante lo scambio di delegazioni, la Parte invitante sosterrà le spese di alloggio e di trasporto dei membri della delegazione della Parte invitata e quest'ultima sosterrà le spese di viaggio di andata e ritorno della propria delegazione.

Articolo 7: Il presente Memorandum può essere modificato in qualsiasi momento dalle parti sotto forma di emendamento firmato dalle stesse. L'emendamento sarà applicabile a partire dalla data della sua firma.

Articolo 8: Il presente Memorandum non crea alcun obbligo giuridicamente vincolante tra le parti. Le azioni messe in atto saranno l'espressione degli interessi comuni e della volontà di cooperazione delle parti.



Articolo 9: Una Commissione mista è responsabile dell'attuazione e del monitoraggio del Memorandum di cooperazione. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica italiana e dal Primo Presidente della Corte di Cassazione del Regno del Marocco e/o dalle persone da loro rispettivamente designate.

Articolo 10: La Commissione stabilisce i programmi di attività e di scambi in attuazione del presente Memorandum di cooperazione e ne assicura i seguiti attraverso le strutture di cooperazione internazionale di entrambe le parti.

Articolo 11: Il presente Memorandum acquista efficacia al momento della firma e rimarrà valido per un periodo di cinque anni. Ciascuna parte può porvi fine in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra parte.

Firmato a Roma, in data 27 giugno 2022


In due copie in lingua italiana, araba e francese, tutte facenti ugualmente fede.

FRANCO FRATTINI



**Presidente del Consiglio di
Stato**

M HAMMED ABDENABAOU



**Primo Presidente della Corte di
Cassazione
Presidente Delegato del
Consiglio Superiore del Potere
Giudiziario**